

D.g.r. 1 dicembre 2010 - n. 9/925

Criteri e modalità per la definizione e l'organizzazione delle attività di formazione per gli operatori di Polizia locale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale» ove è previsto all'art. 6, comma 2, che le Regioni con legge regionale provvedono a promuovere servizi e iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli addetti al servizio di polizia municipale;

Vista la l.r. 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia locale e sicurezza urbana»;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Visto l'art. 39 della citata l.r. n. 4/2003 che impone ai vincitori dei concorsi per agenti, ufficiali e sottufficiali di Polizia locale la frequenza di specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione per sottufficiali e ufficiali;

Visto l'art. 40 della l.r. n. 4/2003 in cui è stabilito che Regione promuove ed organizza corsi di formazione di base e di qualificazione per i vincitori dei concorsi per agenti, ufficiali e sottufficiali di Polizia locale e che promuove e organizza anche corsi di preparazione ai concorsi banditi dagli Enti locali;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 40 che prevede che le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, siano disciplinati con delibera di giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

Visto che con d.c.r. n. 822/2009 è stata costituita l'Accademia di Polizia locale nel cui ambito è sviluppata la formazione per le figure apicali, gli ufficiali e i sottufficiali;

Visto che, a seguito della costituzione dell'Accademia, la formazione dei comandanti, ufficiali e sottufficiali di Polizia locale è stata disciplinata con d.g.r. n. 10282/2009;

Considerata pertanto non più attuale la d.g.r. n. 4189/2007 avente ad oggetto «Formazione per le polizie locali. Modalità e criteri per la progettazione formativa», in quanto antecedente alla costituzione dell'Accademia;

Ritenuto quindi necessario delineare un nuovo sistema formativo per gli agenti di Polizia locale, determinando le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, come previsto nell'art. 40, comma 5 della l.r. n. 4/2003;

Visto il documento, di cui all'allegato «A», che si pone quale obiettivo di razionalizzare le procedure di erogazione della formazione per gli agenti di Polizia locale e di adeguare i contenuti formativi alle esigenze operative;

Visto che nell'allegato «A» sono declinate le modalità di accesso e di attuazione dei corsi di preparazione ai concorsi, dei percorsi di formazione di base e dei corsi di formazione continua, componendo linee formative specifiche per l'accesso al ruolo dell'agente e per il suo aggiornamento professionale;

Visto che i criteri per la formazione degli agenti, specificati nell'allegato «A», sono stati condivisi con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Sentite le associazioni di categoria, sindacali e un rappresentativo gruppo di comandanti di Polizia locale che hanno espresso parere favorevole sul sistema formativo definito nell'allegato «A»;

Sentita la Commissione consiliare competente, come previsto nell'art. 40, comma 5, della l.r. n. 4/2003, che nella seduta del 18 novembre 2010 ha espresso parere favorevole formulando delle raccomandazioni;

Ritenuto di recepire le raccomandazioni della commissione consiliare integrando il percorso di formazione di base con approfondimenti relativi a centrali operative, radiocomunicazioni e falsi documentali e tenendo conto per l'accesso alla formazione continua del curriculum professionale e formativo dell'agente;

Ritenuto altresì che le raccomandazioni sugli approfondimenti di protezione civile con corsi dedicati al primo soccorso, rianimazione, dispositivi di protezione individuale ed antincendio saranno oggetto di specifiche iniziative di formazione continua;

Con votazione unanime espresse nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l'allegato «A» avente ad oggetto «La formazione per gli operatori di Polizia locale», che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

LA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

1. Sistema formativo regionale
2. Il modello organizzativo della formazione regionale
 - 2.1. Commissione tecnica per la formazione degli agenti
3. Ambiti di intervento formativo
 - 3.1. Percorso di formazione di base per agenti
 - 3.2. Formazione continua
 - 3.3. Attività formative attuate in altre Regioni
4. Analisi delle esigenze formative e pianificazione delle attività
5. Risorse per la formazione
6. Soggetti dei processi formativi
 - 6.1. Elenco dei formatori della polizia locale istituito presso I.Re.F.
7. Corsi di preparazione al concorso per agenti di polizia locale ed elenco regionale istituito ex art. 40, comma 4, l.r. n. 4/2003
8. Sistema di valutazione formativa
 - 8.1. Prove finali per i percorsi formativi di base
 - 8.2. Composizione delle commissioni esaminatrici dei percorsi formativi di base
 - 8.3. Percorso di formazione di base: certificazione
 - 8.4. Ambito di formazione continua: certificazione
 - 8.5. Modello del certificato del percorso di formazione di base
9. Libretto formativo dell'operatore di Polizia locale

1. Sistema formativo regionale

Il sistema regionale struttura la formazione degli agenti di Polizia locale secondo due direttrici:

- formazione al ruolo, tramite i corsi per la formazione di base e i corsi di preparazione al concorso;
- sviluppo delle competenze individuali e delle organizzazioni, attraverso la formazione continua.

La formazione della Polizia locale si articola in un unico sistema formativo, con percorsi e momenti formativi unitari per le materie di competenza e le attività comuni tra Polizia municipale e provinciale, e differenziati nelle materie che necessitano di un approccio distinto e/o specialistico. In tale contesto, i percorsi formativi di base sono unici per tutti gli agenti di Polizia locale ma con parti differenziate in riferimento alle specifiche aree di competenza e correlate esigenze formative della Polizia municipale e provinciale.

Parimenti anche l'ambito della formazione continua e in particolare i corsi di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento potranno essere unici e/o differenziati a seconda delle materie di competenza e degli obiettivi di ogni singola iniziativa formativa, valorizzando sia esperienze e competenze acquisite dal personale, sia la costruzione di un comune patrimonio professionale.

La Struttura regionale competente di Polizia locale definisce gli obiettivi di sistema, le caratteristiche generali delle attività formative e i criteri cui devono attenersi le diverse professionalità che vi concorrono. Tali elementi costituiscono un riferimento cogente per l'elaborazione di un Piano formativo annuale o pluriennale per la Polizia locale.

La Struttura regionale competente di Polizia locale, in relazione all'elaborazione del Piano formativo per la Polizia locale, raccoglie pareri e richieste dei Comandi e Servizi di Polizia locale, attraverso forme di consultazione, informazione su orientamenti procedurali e presentazione di progetti mirati.

Per quanto attiene a funzioni strategiche e/o innovative, sulla base delle priorità indicate nel Piano e tramite adeguate forme di partecipazione di spesa da parte degli Enti locali, la Regione attiva nell'ambito di formazione continua: corsi di aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e formazione formatori.

Sono a carico dell'autonomia di gestione e spesa dell'ente locale le attività di formazione interna rispondenti a esigenze proprie e circoscritte al Comando di Polizia locale.

Ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 4/2003, il presente documento declina le modalità di accesso e di attuazione dei corsi di preparazione ai concorsi, dei percorsi di formazione di base e dei percorsi di formazione continua, componendo linee formative specifiche per l'accesso al ruolo dell'agente e per il suo aggiornamento professionale.

2. Il modello organizzativo della formazione regionale

Regione promuove e organizza la formazione per gli operatori di Polizia locale, che è erogata dai seguenti soggetti:

- Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica – I.Re.F. (a cui subentrerà nel 2011 l'Ente regionale per la ricerca, statistica e formazione, così come previsto dalla l.r. n. 14/2010) quale organizzatore diretto e/o in collaborazione con Enti locali o altre istituzioni formative, anche tramite convenzioni di cui all'art. 40, comma 6, della l.r. n. 4/2003;
- Enti locali come promotori e organizzatori di iniziative formative realizzate in forma diretta, sia con finalità di formazione interna sia di formazione multi-ente;
- Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione per l'attuazione di iniziative di formazione continua.

La Regione promuove la cooperazione con i Comandi di Polizia locale attraverso specifiche convenzioni ed inoltre sostiene la stipula di accordi e protocolli di intesa con istituzioni formative di altre regioni.

Regione attribuisce alla formazione al ruolo una finalità pubblica in quanto propedeutica all'esercizio delle funzioni di Polizia locale. Pertanto i percorsi di formazione di base e i corsi di preparazione al concorso sono erogati tramite I.Re.F. o direttamente dagli Enti locali.

La commissione di cui al paragrafo 2.1. valuterà la conformità alla progettazione regionale della formazione al ruolo erogata dagli Enti locali.

La formazione continua viene erogata da soggetti pubblici o privati accreditati dal sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla l.r. n. 19/2007.

Sussidiariamente Regione promuove e organizza, tramite I.Re.F., progetti strategici di formazione continua che annualmente vengono individuati in attuazione alle linee programmatiche regionali.

Regione Lombardia nella realizzazione dei progetti strategici si può avvalere di Università, Accademie Militari e di Istituzioni formative dedicate alle Polizie locali e alle Forze di polizia dello Stato.

2.1. Commissione tecnica per la formazione degli agenti

La Commissione tecnica per la formazione degli agenti ha il compito di:

- rilasciare, a seguito dell'istruttoria di I.Re.F., la «dichiarazione di conformità alla progettazione regionale» su richiesta degli Enti locali e/o di operatori di Polizia locale che abbiano frequentato, in altre Regioni, corsi di formazione al ruolo, di preparazione al concorso e di formazione continua;
- rilasciare a seguito dell'istruttoria di I.Re.F., la «dichiarazione di conformità alla progettazione regionale» su richiesta degli Enti locali che promuovano e attuino in forma diretta iniziative formative.

La Commissione, istituita con Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente di Polizia locale, e' composta da 5 membri e presieduta dal medesimo Dirigente e/o da un suo delegato. Tre dei cinque componenti appartengono alla Struttura regionale competente di Polizia locale, mentre due membri sono individuati da I.Re.F. La Commissione ha durata triennale.

Non sono previsti compensi per i componenti la Commissione.

I.Re.F. svolge le attività di istruttoria delle istanze, la segreteria e la verbalizzazione delle riunioni.

3. Ambiti di intervento formativo

La formazione sviluppa e consolida le competenze professionali nelle seguenti macro aree:

1. Polizia amministrativa

Questa area tematica raggruppa tutte le attività che assicurano la vigilanza, la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti amministrativi in materia di polizia commerciale, edilizia, sanitaria, urbana nonché altre attività di prevenzione, accertamento e repressione previste da leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

2. Polizia stradale

In questa area trovano collocazione le attività e i compiti in grado di garantire:

- la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- l'intervento per la rilevazione degli incidenti stradali;
- la predisposizione e l'attuazione di piani di regolazione del traffico e tutela e controllo sull'uso della rete viaria;
- la sicurezza della circolazione stradale;
- la scorta per la sicurezza della circolazione.

3. Polizia giudiziaria

Nelle funzioni di polizia giudiziaria sono comprese le attività di acquisizione di notizie di reati, l'impedimento che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori, la ricerca degli autori, le attività necessarie per assicurare le fonti di prove e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

4. Polizia ambientale

In quest'area rientrano i controlli sulle attività inquinanti, sulla gestione dei rifiuti, il monitoraggio ambientale, il censimento e i controlli per la tutela faunistica nonché ogni altra attività utile alla tutela dell'ambiente e del patrimonio ittico-faunistico.

5. Pubblica sicurezza e ordine pubblico

L'agente, previa disposizione del Sindaco o Presidente della provincia, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente autorità, collabora nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato.

6. Sicurezza urbana

In questa area sono comprese le attività svolte dalla Polizia locale a garanzia della sicurezza urbana quali il controllo del territorio e la polizia di prossimità.

La sicurezza urbana si attua attraverso gli interventi utili a prevenire ed arginare fenomeni di disagio derivanti non solo e non tanto da violazione di norme ma da forme di degrado e inciviltà.

7. Protezione civile

In questa area rientrano le attività di primo intervento e soccorso nelle calamità, di supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle Comunità coinvolte.

8. Capacità operative

In quest'area sono ricomprese le attività di addestramento all'utilizzo di strumentazioni e all'acquisizione di tecniche operative per lo svolgimento in sicurezza del servizio di Polizia locale.

In particolare sono comprese:

- le tecniche operative di polizia e tecniche di difesa personale;
- l'uso e maneggio delle armi da fuoco;
- l'uso degli strumenti di autotutela;
- l'utilizzo di strumentazione quali opacimetri, etilometri;
- la guida dei veicoli di servizio.

Sono altresì funzionali per un'efficace operatività le conoscenze informatiche, linguistiche e di primo soccorso.

9. Competenze trasversali

In quest'area rientrano le capacità di osservazione e analisi del contesto, di comunicazione e relazione nonché di soluzione dei problemi e di assunzione decisioni.

3.1. Percorso di formazione di base per Agenti

La formazione di base è propedeutica all'impiego degli operatori di Polizia locale, in quanto diretta a fornire le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento delle peculiari funzioni di agente di Polizia locale.

Tutti i soggetti che svolgono le funzioni di agente di Polizia locale, assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato sono tenuti alla frequenza del percorso formativo di base che si struttura in tre moduli pari a 360 ore complessive in un periodo massimo di 24 mesi, i cui obblighi di frequenza ai fini della certificazione formativa, rispettivamente per il personale di ruolo e a tempo determinato sono sintetizzati in questo schema:

DESTINATARI	Mod. 1° 120 ore Propedeutica al ruolo	Mod. 2° 150 ore Competenze fondamentali di ruolo	Mod. 3° 90 ore Competenze specialistiche di ruolo
Partecipanti ai corsi di preparazione al concorso per Agenti, Agenti assunti a t.d. per un periodo inf. o pari a 6 mesi	x		
Agenti assunti a t.d. superiore ai 6 mesi	x	x	
Agenti assunti a t.d. > 1 anno e Agenti assunti a tempo indeterminato	x	x	x

Il modulo 1° «Propedeutica al ruolo» (durata 120 ore) fornisce le conoscenze e competenze di base per l'assunzione del ruolo di agente.

Il modulo 2° «Competenze fondamentali di ruolo» (durata 150 ore) sviluppa gli elementi essenziali per svolgere compiti e funzioni di agente. Tale modulo deve essere concluso entro il periodo di prova.

Il modulo 3° «Competenze specialistiche di ruolo» (durata 90 ore), si svolge entro il secondo anno di servizio e consolida – anche sulla base dell'esperienza lavorativa acquisita – le conoscenze e competenze professionali.

Prima dell'inizio del modulo 1°, come sua parte qualificante, è previsto un assessment formativo secondo la modalità della «valutazione del potenziale», ossia la metodologia di valutazione degli elementi soggettivi che possono costituire una risorsa per la crescita di capacità e competenze della persona.

Tale fase costituisce un momento di conoscenza iniziale dei partecipanti e di orientamento rispetto al percorso formativo.

Il processo di valutazione formativa dell'assessment è gestito dallo staff di coordinamento didattico del percorso, con il supporto di psicologi ed esperti di valutazione.

Nell'ambito dei moduli 1° e 2° sono acquisite le nozioni teoriche previste nell'allegato «B» del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 agosto 2004, n. 246, necessarie per ottenere la patente di servizio. È inserito altresì l'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela così come disciplinato dal Regolamento regionale n. 3/2004.

Il completamento dei moduli 1° e 2° assolve la previsione di cui all'art. 39, comma 3 della l.r. 4/2003.

Gli operatori di Polizia locale, già in servizio a tempo indeterminato, che abbiano maturato al 31 dicembre 2009 un'anzianità di servizio di 6 anni, si intendono aver già espletato l'obbligo della formazione di base.

Il personale di Polizia locale che stia frequentando il percorso di formazione di base, amplia e arricchisce il processo di apprendimento e la propria esperienza professionale anche attraverso il servizio esterno svolto in affiancamento di operatori di Polizia locale già formati.

In ogni modulo formativo e al termine del relativo percorso, vengono certificate le competenze formative acquisite.

I tre moduli del percorso di formazione di base si articolano in:

STRUTTURA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3)

MACROAREA	AREA TEMATICA	UNITA' DIDATTICHE	MATERIA	ORE MOD 1	ORE MOD 2	ORE MOD 3	TOT h.
IDENTITA' DI RUOLO E COMPETENZE TRASVERSALI	PROFILO DELL'AGENTE PL	ACCOGLIENZA		2	2	2	6
		AREA DI ATTIVITA', COMPITI, PROCESSI DI LAVORO	Ruolo e funzioni di PL	2	0	0	2
		DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E MODELLI COMPORTAMENTALI	Ruolo e funzioni di PL	0	3	0	3
	IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E L'ENTE LOCALE	LA POLIZIA LOCALE: INQUADRAMENTO ALL'INTERNO DEGLI ENTI LOCALI. ORDINAMENTO E FUNZIONI	Diritto pubblico, ordinamento EL e ordinamento PL	8	0	0	8
		LA POLIZIA LOCALE COME ORGANIZZAZIONE DI SERVIZIO	Psicologia sociale	6	0	0	6
		L'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, RADIOCOMUNICAZIONI E CENTRALE OPERATIVA	Organizzazione del lavoro nei Servizi di Polizia locale	5	3	3	11
	RELAZIONI CON L'UTENZA E COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	ASPETTI RELAZIONALI DELL'ATTIVITA' DELL'AGENTE DI PL: LA COMUNICAZIONE	Psicologia sociale	4	6	3	13
		RELAZIONE CON LE ASPETTATIVE E LE RICHIESTE DELLA CITTADINANZA	Co-docenza	3	0	0	3
			Psicologia sociale	3	0	0	3
		INTERCULTURALITA'	Gestione degli aspetti interculturali	0	0	3	3
POLIZIA AMMINISTRATIVA	ELEMENTI DI RUOLO PER GLI AGENTI DI P.L.	LE FUNZIONI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE NELL'AMBITO DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA	Polizia amministrativa	2	3	0	5
		IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO	Sistema sanzionatorio amministrativo	3	3	0	6
		LA PROCEDURA SANZIONATORIA	Sistema sanzionatorio amministrativo	7	6	0	13
	POLIZIA COMMERCIALE	CENNI INTRODOTTI SULLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE	Legislazione commerciale	2	8	3	13
		ATTIVITA' ADDESTRATIVA SUL CAMPO	Legislazione commerciale	0	3	3	6
	POLIZIA URBANISTICA - EDILIZIA	CENNI INTRODOTTI SULLA LEGISLAZIONE URBANISTICA-EDILIZIA	Legislazione urbanistico-edilizia	4	3	3	10
		ATTIVITA' ADDESTRATIVA SUL CAMPO	Legislazione urbanistico-edilizia	0	0	3	3
POLIZIA STRADALE	CIRCOLAZIONE STRADALE	VIABILITA': NORMATIVA CDS, SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO, MODULISTICA E DOCUMENTI ITALIANI ED ESTERI	Circolazione stradale e Sistema sanzionatorio amministrativo	18	14	9	41
		ATTIVITA' ADDESTRATIVA SUL CAMPO	Normativa Circolazione stradale	6	0	0	6
	INFORTUNISTICA STRADALE	L'ESEMPLIFICAZIONE DI UTILIZZO DI DOTAZIONI E RISORSE	Infortunistica stradale	9	9	3	21
		ATTIVITA' ADDESTRATIVA SUL CAMPO	Infortunistica stradale	3	3	0	6
		TECNICA DEL TRAFFICO	Tecnica del Traffico	0	0	6	6
POLIZIA AMBIENTALE	NORMATIVA AMBIENTALE	CENNI INTRODOTTI SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI	Legislazione ambientale - rifiuti	5	3	3	11
POLIZIA GIUDIZIARIA	ISTITUTI E STRUMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE PER L'OPERATORE DI P.L.	IL DIRITTO PENALE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO	Diritto e procedura penale	4	4	0	8
		IL DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE: I REATI IN PARTICOLARE	Diritto e procedura penale	2	5	0	7
		IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE: L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Diritto e procedura penale	5	10	3	18
		ANALISI FALSI DOCUMENTALI	Diritto e procedura penale	0	2	3	5

PUBBLICA SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	FUNZIONI AUSILIARIE DELLA POLIZIA LOCALE	CENNI INTRODUTTIVI SULLA LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA E NORMATIVA USO E MANEGGIO ARMI	Pubblica Sicurezza	4	2	0	6
		FUNZIONI DI ORDINE PUBBLICO	Ordine pubblico	0	2	3	5
SICUREZZA URBANA		SICUREZZA URBANA E SERVIZI DI POLIZIA DI PROSSIMITA'	Sicurezza urbana	0	3	3	6
PROTEZIONE CIVILE		PROTEZIONE CIVILE	Protezione civile	0	3	6	9
CAPACITA' OPERATIVE	SICUREZZA OPERATIVA	ATTIVITA' GINNICA E DIFESA PERSONALE	Addestramento fisico	0	6	6	12
		TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA E TECNICHE DI ANALISI DOCUMENTALI	Addestramento operativo	0	12	6	18
		USO E MANEGGIO DELLE ARMI	Addestramento operativo	0	6	6	12
		PARTE TEORICA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PATENTE DI SERVIZIO	Addestramento operativo	4	13	0	17
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE		TEST E PROVA DI GRUPPO (DOPO 1/3)		1	1	2	4
		CORREZIONE E RIPASSO		1	1	1	3
		RESTITUZIONE A CURA DEL TUTOR		1	1	1	3
		TEST DI CONOSCENZA, PROVA DI GRUPPO (DOPO 2/3)		1	2	0	3
		CORREZIONE E RIPASSO		1	1	0	2
		RESTITUZIONE A CURA DEL TUTOR		1	1	0	2
		RIPASSO		0	0	0	0
		ESAME - VALUTAZIONE FINALE		6	6	6	18
Totale				120	150	90	360

I risultati della pre-selezione e/o assessment formativo, delle verifiche intermedie, delle prove finali e le osservazioni fatte da docenti e tutor durante le diverse fasi del percorso formativo al ruolo sono raccolte nel portfolio.

Il portfolio e' una raccolta semi-strutturata di documenti che permettono di attestare la situazione professionale dell'operatore e contiene dati quantitativi e qualitativi che mostrano la valutazione dell'apprendimento durante il percorso formativo.

Il contenuto del portfolio e' accessibile, ai solo fini didattici, allo staff formativo ed al partecipante stesso.

I.Re.F. ha il compito di predisporre, implementare, archiviare e fornire le informazioni ai legittimi interessati.

Il portfolio contiene in particolare:

- la scheda anagrafica del partecipante;
- il curriculum vitae;
- il profilo d'ingresso come esito dell'assessment iniziale selettivo o formativo;
- le prove di valutazione intermedie sostenute;
- i dati relativi alla frequenza al percorso formativo (presenze, assenze, ritardi);
- il prospetto di sintesi di tutti i dati raccolti con la presentazione delle competenze apprese dal partecipante.

3.2. Formazione continua

L'ambito della formazione continua si rivolge al personale e ai Comandi di Polizia locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento. La formazione continua e' attuata anche con l'ausilio di nuove tecnologie informatiche per attivita' di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione.

In tale contesto, e per gli agenti in servizio da più di due anni e che abbiano frequentato i percorsi formativi di base, la Regione ritiene necessaria una frequenza minima di 70 ore, ogni cinque anni di servizio.

L'accesso all'ambito di formazione continua e' precluso ai soggetti che non abbiano frequentato i percorsi di formazione base. Per l'accesso alla singola iniziativa di formazione continua si terrà conto altresì del curriculum professionale e formativo dell'agente.

Obiettivo della formazione continua e' sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti nelle seguenti aree:

1. Polizia amministrativa;
2. Polizia stradale;
3. Polizia giudiziaria;
4. Polizia ambientale;
5. Pubblica sicurezza e ordine pubblico;
6. Sicurezza urbana;
7. Protezione civile;
8. Capacita' operative;
9. Competenze trasversali.

La formazione continua viene erogata da soggetti pubblici o privati accreditati dal sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla l.r. n. 19/2007, della d.g.r. n. 10882 del 23 dicembre 2009 e decreti attuativi.

La singola iniziativa di formazione continua deve avere una durata minima di 8 ore e può comprendere attività teoriche e pratiche.

Le iniziative formative dovranno necessariamente fare riferimento alle competenze, abilità e conoscenze dello standard professionale dell'agente di polizia locale così come inserito nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia.

L'Ente accreditato dovrà comunicare ad I.Re.F. la certificazione dell'iniziativa di formazione continua al fine di implementare il Libretto formativo dell'operatore di Polizia locale.

Sussidiariamente Regione promuove e organizza, tramite I.Re.F., progetti strategici di formazione continua che annualmente vengono individuati in attuazione delle linee programmatiche regionali.

3.3. Attività formative attuate in altre Regioni

La Regione Lombardia riconosce i titoli di formazione per la Polizia locale la cui certificazione discenda dalla normativa di settore vigente nelle altre Regioni italiane e si avvale per l'istruttoria di conformità del supporto di I.Re.F. Il riconoscimento avviene a condizione che i corsi frequentati prevedano programmi equivalenti per materie e numero di ore. Per i corsi relativi alla formazione al ruolo, in caso di non equivalenza, potranno essere stabilite le modalità per l'integrazione dei corsi già effettuati.

Per le attività formative svolte in altre Regioni di cui si richieda il riconoscimento del titolo formativo acquisito, la richiesta e la relativa documentazione devono essere inoltrate ad I.Re.F.

In tale contesto, la Regione sviluppa forme di collaborazione con le Scuole di formazione per la Polizia locale presenti in altre Regioni, in una logica di cooperazione istituzionale e scambio di «buone prassi».

4. Analisi delle esigenze formative e pianificazione delle attività

Per programmare le iniziative formative, l'I.Re.F. promuove una rilevazione annuale del fabbisogno formativo relativo agli agenti, tramite modalità telematiche, con scadenza 30 settembre di ogni anno.

L'I.Re.F. predispose un piano annuale di formazione per la Polizia locale, che approvato dalla Struttura regionale competente di Polizia locale, verrà diffuso con modalità telematiche entro il mese di gennaio di ogni anno, al fine di favorire l'accesso alle attività formative.

Il piano si basa su:

- una programmazione decentrata a livello provinciale della formazione al ruolo degli agenti;
- una programmazione delle attività formative strategiche per l'attuazione delle politiche regionali;
- una programmazione, anche decentrata, di percorsi di formazione continua.

Il piano è comprensivo:

- a) dell'analisi del fabbisogno formativo;
- b) della progettazione generale degli interventi;
- c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività, incluse le attività svolte in forma decentrata e regolate da convenzione;
- d) della previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.

5. Risorse per la formazione

Al fine di contribuire all'onere gravante sugli Enti locali per la formazione del personale di Polizia locale, nonché per garantire unitarietà di approccio e massima accessibilità alle opportunità del sistema formativo regionale, la Regione stipula con l'I.Re.F. una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, dei percorsi formativi di base, dei corsi di preparazione ai concorsi, oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico, che l'I.Re.F. gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.

La Regione inoltre promuove forme di collaborazione istituzionale volte alla realizzazione di progetti e azioni formative in compartecipazione di spesa con gli Enti locali, secondo modalità definite nel piano formativo annuale.

La formazione del personale della Polizia locale altresì può realizzarsi con il contributo di risorse provenienti da progetti europei e nazionali e nel caso della formazione pre-concorsuale con un contributo dei partecipanti.

6. Soggetti dei processi formativi

I soggetti dei processi formativi sono i discenti, i formatori, i progettisti, i ricercatori e gli esperti nelle funzioni della Polizia locale.

Nell'ambito dell'organizzazione e pianificazione progettuale e operativa delle iniziative di formazione sono altresì individuate le figure del coordinatore didattico, della segreteria e del tutor.

I discenti sono identificabili in:

- personale di Polizia locale, assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato;
- cittadini partecipanti alle attività di pre-selezione e formazione del corso di preparazione al concorso per agenti di Polizia locale.

I discenti nell'ambito della formazione continua sono individuati in tutto il personale di Polizia locale che abbia già frequentato il percorso di formazione di base.

I formatori sono primariamente docenti con competenze di base in didattica degli adulti. Gli stessi sono principalmente esperti di discipline giuridiche e/o di abilità tecniche e comportamentali proprie dei Comandi di Polizia locale. Inoltre il corpo docente può essere composto da docenti di scienze economiche, sociali e ambientali.

Il ruolo di docenza può essere ricoperto anche da soggetti che siano portatori di competenze «alte» di livello istituzionale, operanti nella Pubblica amministrazione, nella Magistratura e nelle Forze di Polizia; ecc., oltre che da esperti di metodologie formative, ossia portatori di competenze scientifiche, tecniche e abilità che concorrono allo sviluppo delle culture, delle professionalità e dell'intervento operativo della Polizia locale.

6.1. Elenco dei Formatori della Polizia locale istituito presso I.Re.F.

L'elenco dei formatori per la polizia locale è costituito dai docenti iscritti nell'elenco formatori gestito da I.Re.F. nelle materie di interesse e pertinenza con i programmi della formazione al ruolo e continua per operatori di Polizia locale. L'iscrizione all'elenco avviene in modalità telematica ed ha durata triennale.

La permanenza nell'elenco è disciplinata dal vigente regolamento per il conferimento di incarichi di docenza dell'I.Re.F.

L'inserimento nell'elenco non determina automatismi nel conferimento di incarichi.

Relativamente alla formazione al ruolo è obbligatorio far riferimento all'elenco per l'individuazione del corpo docente.

L'impiego di docenti dell'elenco sarà elemento di reference per le attività oggetto di valutazione della commissione di cui al paragrafo 2.1 e per gli enti di formazione professionale accreditati dal sistema regionale.

7. Corsi di preparazione al concorso per agenti di Polizia locale ed elenco regionale istituito ex art. 40, comma 4, l.r. n. 4/2003

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della l.r. 4/2003, Regione promuove la formazione alle funzioni di Polizia locale attraverso corsi di preparazione ai concorsi banditi dagli Enti locali. Per la partecipazione a detti corsi è prevista una preselezione psicoattitudinale.

La preselezione è effettuata dagli Enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire.

I corsi di preparazione al concorso possono essere promossi e organizzati anche dagli Enti locali in conformità alle disposizioni regionali.

A seguito del superamento delle prove finali con votazione finale non inferiore a 60/100, i partecipanti ai corsi di preparazione al concorso ricevono l'attestato di idoneità e conseguentemente sono iscritti, per la durata massima di tre anni, nell'elenco regionale, ex art. 40, comma 4, l.r. n. 4/2003.

L'elenco regionale ha l'obiettivo di connettere i bisogni assunzionali delle Amministrazioni locali con la disponibilità di cittadini formati adeguatamente all'assunzione del ruolo di agente.

L'I.Re.F. assicura il supporto tecnico per la gestione dell'elenco regionale.

Gli Enti locali promotori di corsi di preparazione al concorso inviano ad I.Re.F. i nominativi degli idonei per l'inserimento nell'elenco regionale.

Gli idonei vengono iscritti d'ufficio nella sezione relativa alla provincia a cui appartiene l'ente promotore del corso di preparazione al concorso. Oltre alla sezione in cui d'ufficio sono iscritti, è comunque previsto che gli idonei possano esprimere la preferenza per una seconda sezione provinciale dell'elenco. Gli iscritti sono tenuti a comunicare ad I.Re.F., con cadenza semestrale, la loro condizione lavorativa, pena cancellazione dall'elenco.

L'elenco è suddiviso in sezioni provinciali e redatto in ordine di successione cronologica delle edizioni di corso.

Gli Enti locali accedono ai servizi formativi previsti dall'elenco regionale tramite un'adesione con validità triennale, I.Re.F. provvede a comunicare le istruzioni operative a cui attenersi.

Gli Enti locali aderenti, nel caso di esigenze assunzionali di personale di Polizia municipale/provinciale, attingono in primis dalla sezione relativa alla loro provincia di appartenenza e, una volta esaurita e/o in caso di indisponibilità dei cittadini idonei presenti nella stessa, attingono ad altra sezione dell'elenco generale.

Gli Enti locali si impegnano a valutare il titolo formativo rilasciato nel corso di preparazione al concorso nell'ambito delle selezioni di reclutamento del personale di Polizia locale.

8. Sistema di valutazione formativa

Il sistema di valutazione formativa attiene alla valutazione dell'apprendimento individuale delle competenze formative acquisite e della partecipazione alle attività corsuali. Alla valutazione partecipano i soggetti dei processi formativi, secondo modalità e forme di collaborazione diversificate.

Per i soggetti che accedono al sistema formativo regionale per la Polizia locale, si ritiene vincolante la frequenza del percorso formativo di base inclusa la pre-selezione psico-attitudinale nel caso di cittadini aspiranti Agenti di Polizia locale e/o assessment formativo nel caso di agenti di Polizia locale in servizio, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

I percorsi di formazione di base per gli agenti sono caratterizzati da momenti ricorrenti e strutturati di valutazione individuale dell'apprendimento consistenti in:

- prove di conoscenza e abilità all'interno dell'attività didattica, inclusa auto-valutazione;
- prove finali di valutazione scritta ed orale.

I momenti di valutazione dell'apprendimento costituiscono parte integrante del monte-ore delle iniziative formative, a essi concorrono i docenti e i tutor con apposite relazioni individuali volte a definire il profilo del candidato e la sua partecipazione all'intero percorso formativo.

E' compito del docente la definizione dei contenuti della valutazione formativa, l'individuazione dei momenti di somministrazione (per moduli, all'interno di un test multi-disciplinare a metà percorso, ecc.) e correzione, così come l'espressione di parametri e indici di valutazione e la messa a disposizione di pareri rispetto ad azioni correttive e di sostegno individuale.

Con valenza interna al sistema formativo regionale per la Polizia locale, la certificazione delle iniziative formative esprime dei crediti formativi, pari a 1 credito per minimo 10 ore di formazione, includenti valutazione e studio individuale. Attività formative che comportino differenziali o frazioni inferiori a 10 ore sono computate per difetto.

Le iniziative formative devono prevedere a priori le modalità di valutazione per dar luogo a «crediti formativi» riconosciuti all'interno del sistema regionale, oltre che valutabili in corsi universitari e nelle selezioni pubbliche.

Altri momenti formativi, quali convegni e iniziative a prevalente carattere informativo e/o seminariale monografico, di durata inferiore a 10 ore, si concludono con la sola certificazione della partecipazione, secondo il criterio della rilevazione della presenza individuale (minimo del 75% del monte-ore totale).

Nei percorsi di formazione di base, la valutazione individuale dell'apprendimento è vincolante oltre le 9 ore, pari a 3 unità didattiche di 3 ore (con particolare riferimento ai moduli tecnico-professionali e alle relative conoscenze acquisite). E' compito del docente l'espressione della valutazione, nella libertà di definizione degli strumenti, degli indici e secondo la tassonomia individuata in sede di coordinamento didattico. Nel caso di insegnamenti e moduli riconducibili all'acquisizione di competenze trasversali (p.es. relazionali) la valutazione dell'apprendimento può giovare di tecniche indirette (p.es. osservazione, schede descrittive, ecc.) e strumenti predisposti ad hoc. Nel caso di insegnamenti sostenuti da testimoni (p.es. Magistrato, Medico del 118, ecc.), è cura del coordinatore didattico con la collaborazione del tutor, la definizione di modalità adeguate all'obiettivo per esprimere valutazioni individuali significative.

Nell'ambito della formazione continua la valutazione dei crediti formativi spetta all'ente di formazione accreditato ai sensi delle procedure previste dal d.d.u.o n. 9837/08 della Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere conservata agli atti dall'ente di formazione che dovrà debitamente compilare il modello 5 previsto dal d.d.u.o n. 9837/08 della Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

La certificazione delle iniziative di formazione continua vengono attestate nel Portfolio delle competenze personali di cui alla d.g.r. 13 febbraio 2008 n. 8/6563 nonché nel Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 276/03. Le stesse, a cura dell'ente di formazione accreditato, devono essere trasmesse ad I.Re.F., per implementare il libretto formativo dell'operatore di polizia locale.

8.1. Prove finali per i percorsi formativi di base

Le prove finali costituiscono il momento di sintesi di un processo di valutazione formativa individuale, esteso a ognuno dei moduli formativi del percorso di formazione di base. Le prove si svolgono al termine di ciascuno dei tre moduli.

Per l'ammissione alle prove finali è necessario frequentare almeno il 75% del monte-ore di ciascun modulo formativo (calcolato sulle ore firmate a registro e non comprendendo le ore previste per le prove finali). Tale percentuale deve essere commisurata alle diverse attività: aula (teoria), esercitazioni, addestramento pratico e addestramento ginnico.

Per l'acquisizione della patente di servizio è necessario frequentare almeno il 75% del monte ore dei moduli formativi di cui all'allegato «B» del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 agosto 2004, n. 246.

Il coordinatore didattico del percorso di formazione al ruolo, in presenza di assenze giustificate ma eccedenti il limite del 75%, su richiesta degli interessati e acquisito il consenso delle Amministrazioni di appartenenza, ha facoltà di definire appositi momenti di recupero formativo, per il numero di ore corrispondenti, senza oneri ulteriori per la Regione.

Le prove finali del percorso di formazione di base sono strutturate in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta consiste in almeno 20 quesiti a risposta predefinita su argomenti trattati nei moduli formativi.

La prova orale consiste in una interrogazione su tutte le materie trattate.

Il punteggio in ciascuna prova è espresso in centesimi, con un minimo di 60 ed un massimo di 100.

Contestualmente all'indicazione dei punteggi con cui il discente si presenta alle prove finali, la scheda individuale di valutazione del discente e/o il port-folio predisposto nei moduli del percorso di formazione base, possono riportare osservazioni e suggerimenti circa approfondimenti e la presenza di eventuali «debiti formativi» da recuperare con ulteriori attività di studio individuale entro il completamento dei percorsi, previa verifica di possesso della soglia di accesso relativa alle presenze (75% del monte-ore).

La valutazione finale, al termine del modulo 3°, è espressa per ciascun allievo con l'indicazione di una votazione complessiva non inferiore a 60/100, ottenuta dalla media delle valutazioni:

- conseguite nei moduli formativi 1° e 2°;
- espresse dai docenti e tutor sulle attività svolte nel modulo formativo 3° e riportate nel «prospetto sintetico del portfolio individuale»;
- conseguite nella prova scritta nel modulo 3°;
- conseguite nella prova orale nel modulo 3°.

8.2. Composizione delle commissioni esaminatrici dei percorsi formativi di base

Con decreto del dirigente regionale competente in materia di Polizia locale sono nominate le commissioni esaminatrici. Le commissioni esaminatrici sono composte da tre membri e sono supportate da una segreteria tecnica a cura di I.Re.F. Per gli esami finali del 1° e 2° modulo la commissione è formata dal coordinatore didattico del percorso, in qualità di Presidente della commissione, e due esaminatori individuati tra i docenti dei moduli formativi.

Per gli esami finali del 3° modulo la commissione è formata da un funzionario della Struttura regionale competente in Polizia locale, in qualità di Presidente della commissione, dal coordinatore didattico del percorso e da un esaminatore individuato tra i docenti dei moduli formativi.

Le prove finali d'esame si svolgono entro 30 giorni dalla conclusione dei relativi moduli formativi. I candidati ricevono informazione tempestiva sul calendario d'esame. In caso di assenza giustificata dalle prove finali (documentata dall'amministrazione di appartenenza e/o dal candidato) possono partecipare a una prova successiva, anche presso altra sede.

Nel caso di non superamento delle prove finali d'esame del percorso di formazione di base per Agenti, è facoltà della commissione l'indicazione di debiti formativi che devono essere recuperati con studio individuale da parte dei discenti. Il candidato, previa informazione e consenso del servizio di appartenenza, potrà sostenere una nuova prova finale d'esame finalizzata al conseguimento della relativa idoneità formativa, con modalità e tempi definiti a cura del coordinatore didattico del corso e dall'I.Re.F.

8.3. Percorso di formazione di base: certificazione

Il percorso formativo di base si conclude con la certificazione delle competenze formative acquisite e con il rilascio di un «Attestato» a cura dell'I.Re.F.

È altresì cura di I.Re.F. la tenuta dei dati e degli archivi delle informazioni relative alla certificazione formativa, secondo le normative vigenti in materia di tutela della privacy.

8.4. Ambito di formazione continua: certificazione

La certificazione delle iniziative di formazione continua viene effettuata in conformità alle disposizioni previste dal sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla l.r.n. 19/2007 e in particolare dal d.d.u.o. n. 7285 del 22 luglio 2010 della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

8.5. Modello del certificato del percorso di formazione di base

Gli elementi comuni della certificazione del percorso di formazione di base sono:

- dati anagrafici: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- amministrazione locale di appartenenza;
- qualifica e funzione;
- indicazione del percorso e del titolo del modulo formativo;
- specifiche corsuali: edizione, codice, sede;
- riferimenti al Piano formativo regionale;
- soggetto attuatore;
- sede formativa: luogo (identificabile univocamente);
- periodo: data di inizio e conclusione;
- indicazione del n. di ore e unità didattiche totali e di quanto frequentato individualmente;
- valutazione formativa in centesimi;
- indicazione di competenze in uscita (se prevista);
- indicazione di crediti formativi equivalenti;
- titolo formativo: Attestato di idoneità formativa.

L'attestato, firmato dal dirigente di I.Re.F. competente in materia di Polizia locale, deve contenere il numero di protocollo e l'indicazione del responsabile del procedimento.

9. Libretto formativo dell'operatore di Polizia locale

Il Libretto è un documento che consente di registrare le più significative esperienze che connotano il progressivo arricchimento del percorso formativo e professionale di un individuo.

Nel sistema formativo per la Polizia locale esso viene implementato nel tempo, in modo da descrivere le competenze acquisite e consentire la loro spendibilità nei diversi sistemi formativi e ambiti professionali della Pubblica amministrazione, anche in altre Regioni.

È compito di I.Re.F. la predisposizione del «Libretto formativo dell'operatore di Polizia locale» per gli agenti che fruiscano delle iniziative formative regionali. L'Ente accreditato che abbia svolto iniziative di formazione continua dovrà comunicare ad I.Re.F. la certificazione dell'iniziativa formative al fine di implementare il Libretto formativo dell'operatore di Polizia locale.